

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

(2000/C 365 E/23)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 487 def. — 2000/0211(COD)

(Presentata dalla Commissione il 6 settembre 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore ⁽¹⁾, come da ultimo modificata dalla direttiva 1999/102/CE della Commissione ⁽²⁾, è una delle direttive particolari del procedimento di omologazione istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, come da ultimo modificata dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva 98/69/CE ⁽⁵⁾, introduce limiti specifici per le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi, nonché una nuova prova per misurare queste emissioni a bassa temperatura, in modo da adattare alle condizioni ambiente incontrate nella pratica l'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli della categoria M₁ e della categoria N₁, classe I, dotati di motore ad accensione comandata.
- (3) La Commissione ha fissato limiti adeguati per le emissioni a bassa temperatura dei veicoli della categoria N₁, classe II e III, con motore ad accensione comandata. È ora opportuno sottoporre alla prova a bassa temperatura anche i veicoli della categoria M₁ con motore ad accensione comandata destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli della categoria M₁ con motore ad accensione comandata aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, che in precedenza ne erano esclusi.

- (4) Date le loro caratteristiche di emissione, è opportuno escludere dalla prova a bassa temperatura i veicoli con motore ad accensione comandata che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli dotati di sistema a benzina utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, devono essere considerati come veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso.
- (5) È opportuno uniformare la prova relativa alle emissioni a bassa temperatura con la prova relativa alle emissioni a temperatura ambiente normale. La prova a bassa temperatura è pertanto limitata ai veicoli delle categorie M e N aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg.

- (6) La direttiva 70/220/CEE deve essere modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il (terzo) giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

1. Il punto 5.3.5. è modificato come segue:

La nota (1) è soppressa.

2. Il punto 5.3.5.1. è sostituito dal punto seguente:

«5.3.5.1. Devono essere sottoposti a questa prova tutti i veicoli della categoria M₁ e della categoria N₁ muniti di motore ad accensione comandata, ad eccezione di quelli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso, ma in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, sono considerati, ai fini della prova di tipo VI, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.

I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con GPL o GN devono essere sottoposti alla prova di tipo VI soltanto con la benzina.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria M₁ e della categoria N₁, classe I, eccetto i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria N₁, classi II e III, ai veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed ai veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.»

3. La tabella di cui al punto 5.3.5.2. è sostituita dalla tabella seguente:

Temperatura di prova 266 K (-7 °C)			
Categoria	Classe	Massa di monossido di carbonio (CO) L ₁ (g/km)	Massa di idrocarburi (HC) L ₂ (g/km)
M ₁ ⁽¹⁾	—	15	1,8
N ₁	I	15	1,8
N ₁ ⁽²⁾	II	27	3,2
	III	34	4,0

⁽¹⁾ Eccettuati i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

⁽²⁾ Compresi i veicoli della categoria M₁ di cui alla nota 1.

MODIFICHE ALL'ALLEGATO VII DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

4. La prima frase del punto 1 è modificata come segue:

«1. Il presente allegato si applica soltanto ai veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono descritti al punto 5.3.5. dell'allegato I.»

5. La prima frase del punto 2.1.1. è modificata come segue:

«2.1.1. Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove delle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate sui veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono definiti al punto 5.3.5. dell'allegato I.»

6. La nota (1) del punto 4.3.3. è soppressa.